

REGOLAMENTO (CE) N. 2651/2000 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2000****relativo al pagamento di un secondo complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo nel settore della banana per il 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane. L'articolo 4 prevede le condizioni di pagamento degli anticipi sull'aiuto compensativo.
- (2) L'importo unitario di ogni anticipo, a titolo dell'aiuto da determinarsi successivamente per il 2000, è stato fissato a 17,81 EUR/100 chilogrammi dal regolamento (CE) n. 1157/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1999, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2000 ⁽⁵⁾. A causa del deterioramento dei prezzi sul mercato comunitario, in luglio è stato deciso, con il regolamento (CE) n. 1641/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, un complemento degli anticipi pari a 7,08 EUR/100 kg.
- (3) Per tener conto del perdurare del netto deterioramento dei prezzi sul mercato comunitario e della conseguente difficile situazione finanziaria in cui versano i produttori di banane della Comunità, è opportuno prevedere il pagamento di un secondo complemento degli anticipi da versare per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1° gennaio al 31 ottobre 2000, fermo restando

il livello dell'aiuto compensativo da fissarsi successivamente in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 e delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93. Occorre prevedere che tale pagamento complementare sia subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1858/93.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri produttori versano, per il 2000, un secondo complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, dell'importo di 4,80 EUR/100 chilogrammi, per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1° gennaio al 31 ottobre 2000.

Detto complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell'aiuto compensativo a titolo del 2000.

La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 2,40 EUR/100 chilogrammi.

Il pagamento è effettuato entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
⁽³⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU L 170 del 6.7.1999, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 26.
⁽⁶⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 42.